

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

(Provincia di Macerata)

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A
TEMPO DETERMINATO (Sig. Giorgio Paggi)**

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di novembre
nell'Ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Castelraimondo situato all'interno della sede provvisoria di via Giovanni
XXIII, 2/a , sono presenti:

- La Dott.sa Paola Cingolani, nata a Matelica il 31.12.1967,
residente a Matelica in Via Roma, 48, per la sua qualità di Responsabile del
servizio personale del Comune di Castelraimondo, con sede in Piazza della
Repubblica n. 12, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i
contratti in nome e per conto del Comune di Castelraimondo, che rappresenta
ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 2000

e

- Il Sig. Giorgio Paggi, nato a Fiuminata il 17.03.1961, residente a
Castelraimondo, in Trav.sa Settempedana, 5, C.F. PGGGRG61C17D628S -
(di seguito dipendente)

i quali

Visto l'art.2 del D.L.vo 30.03.2001,n.165;

Visto l'art.14 del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Regioni-Enti Locali 1994/97, non disapplicato dai successivi Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n./
..... R.G. del

stipulano il seguente CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO:

Tra il Comune di CASTELRAIMONDO come sopra rappresentato e il Sig.

Giorgio Paggi e' costituito un rapporto di lavoro di carattere subordinato a

tempo determinato regolato dal presente Contratto Individuale secondo le

disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro così caratterizzato:

1 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo

determinato dal 06 novembre 2017 al 18 novembre 2017.

2 – TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale

orizzontale (complessive 18 ore settimanali).

2.1 - Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente

contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel

tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto,

anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non

siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse

integrazioni al contratto individuale.

2.2 - Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative

di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e

della risoluzione del contratto, il diritto della dipendente al risarcimento del

danno derivante dalla prestazione di lavoro.

3- DATA INIZIO E DATA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO

06.11.2017 (sei novembre duemiladiciasette) / 18.11.2017 (diciotto

novembre duemiladiciasette).

4- QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Operaio

5- INQUADRAMENTO

Il Comune, col presente atto, inquadra il dipendente nella categoria "A" – posizione economica "A1" - del C.C.N.L. per la revisione dell'ordinamento professionale in data 31.03.1999. Il profilo professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del citato C.C.N.L. in data 31.03.1999 e s.m.c. nonché nell'elenco dei profili professionali specificamente individuati dal Comune in relazione al proprio modello organizzativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione dell'ordinamento professionale, allegato "A" al regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto di Giunta Municipale n. 143 del 09.10.2000 e s.m..

6 – TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE

La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

7- MANSIONI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione dell'ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.

7.1 L'eventuale assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto

dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.2 L'eventuale assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore per il relativo periodo.

8 - LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO

L'attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Castelraimondo in funzione delle mansioni svolte per cui la sede di lavoro può variare con il variare delle mansioni e sarà eventualmente indicata nel provvedimento di assegnazione a nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del dirigente/responsabile di servizio.

9 - ORARIO DI LAVORO

L'orario contrattuale di lavoro è di 18 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito.

10 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Ministro della Funzione Pubblica in data 16.04.2013, e del Codice Disciplinare. ..

11- INCOMPATIBILITÀ

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere a decorrere dal 06.11.2017 altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n.165/2001.

11.1 - Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere espletati senza che il dipendente sia stata autorizzato preventivamente dal Comune.

11.2 - Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

12 - DISCIPLINA

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce al dipendente che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.

Il dipendente autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti il presente contratto di lavoro.

14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni-Autonomie Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,

Dr.ssa Paola Cingolani

Sig. Giorgio Paggi